

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) E COMMA 6 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SMI PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA E SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE VARIE PER IL PERCORSO FORMATIVO "MULTIMEDIALE" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI - CANZONE, TEATRO, MULTIMEDIALE" - TRIENNIO 2017/2020".**

**Disciplinare di gara**

**CIG 740506334D  
CUP J89J17000340007**

## PREMESSE

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e smi mediante la procedura RDO **con invito a tutti gli operatori economici abilitati al Mercato elettronico nella categoria "Servizio di Organizzazione e Gestione Integrata Eventi"** - Sede legale dell'Impresa: **Lazio** indetta da Laziodisu – Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio (di seguito per brevità: Laziodisu o Amministrazione), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto relativo all'affidamento del "SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA E SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE VARIE PER IL PERCORSO FORMATIVO "MULTIMEDIALE" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI – CANZONE, TEATRO, MULTIMEDIALE" – TRIENNIO 2017/2020".

Per addivenire all'affidamento di cui trattasi, con determinazione direttoriale n. 388 del 20 febbraio 2018, l'Amministrazione ha stabilito di procedere negoziata di cui sopra per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (d'ora in poi anche Codice dei Contratti) finalizzata alla selezione di un operatore economico da individuarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. (d'ora in poi anche Codice dei Contratti).

L'Amministrazione aggiudicatrice decide che non appare appropriato suddividere l'appalto in questione in lotti, poiché tale suddivisione renderebbe l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico.

### ART. 1 VALORE STIMATO DELL'APPALTO E DURATA

Il valore (o quantità) stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali appalti specifici/prestazioni (si veda la tab. n. 1 dell'art. 1 del Capitolato d'Oneri) che verranno affidati al medesimo operatore economico individuato, è pari presuntivamente ad € **201.000,00** IVA esclusa, dalla stipula del contratto relativo alla presente procedura fino al 31 luglio 2020.

Ai fini della qualificazione degli operatori economici per la presente procedura di gara, di seguito si indicano le seguenti prestazioni, che racchiudono le prestazioni indicate nella tab. n. 1 dell'art. 1 del Capitolato d'Oneri<sup>1</sup>;

**Tab.n. 1**

ELENCO ATTIVITA'	IMPORTO COMPLESSIVO DELLE PRESTAZIONE PER IL PERIODO DI VIGENZA DELL'ACCORDO QUADRO (IVA esclusa)	PERCENTUALE DI INCIDENZA DELLE SINGOLE PRESTAZIONI SUL VALORE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO	TIPO DI PRESTAZIONE
1. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MASTERCLASS/EVENTI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA	€ 105.500	52,49 %	PRINCIPALE
2. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUMENTI MUSICALI E ATTREZZATURE VARIE	€ 95.500	47,51 %	SECONDARIA
<b>TOTALE</b>		<b>€ 201.000</b>	

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.

<sup>1</sup>Nella presente tabella non viene menzionata la prestazione n. 3 della tab. n. 1 dell'art. 1 del Capitolato d'Oneri, in quanto la stessa viene qualificata come prestazione extracontrattuale, non rientrante nelle prestazioni di cui a punti 1 e 2 del presente articolo (ma ad essi strettamente afferenti) non programmabile dall'Amministrazione e/o legate ad un particolare evento e/o legate all'attività didattica del progetto non programmabili preventivamente (es. sceneggiature, costumi di scena, etc.). Poiché non è al momento ipotizzabile la natura degli eventi o delle attrezzature che saranno necessarie per la buona riuscita del progetto in questione, sotto il profilo della qualificazione degli operatori economici, l'importo della prestazione n. 3 della tab. n. 1 dell'art. 1 del Capitolato viene calcolata al 50% all'interno della prestazione n. 1 e della prestazione n. 2 della medesima tabella del Capitolato.

Alla scadenza del contratto, i servizi di cui si tratta potranno essere prorogati per il termine strettamente utile al fine espletare tutte le procedure necessarie per la scelta del nuovo contraente. In tal caso l'appaltatore resterà obbligato a prestare il servizio alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

#### **ART. 2 RICHIESTA DI EVENTUALI CHIARIMENTI**

Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti al RUP di gara mediante il sistema MEPA o al seguente indirizzo:

- Ufficio Gare e Contratti - e-mail: [gare.e.contratti@pec.laziodisu.it](mailto:gare.e.contratti@pec.laziodisu.it)

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Potranno, inoltre, essere formulati **entro il giorno 28 marzo 2018, ore 10:00** e le risposte avverranno **entro e non oltre le ore 12:00 del 28 marzo 2018**.

I chiarimenti verranno comunicati alle imprese concorrenti attraverso il sistema di e-Procurement attraverso la funzione "Comunicazioni" o mediante pec.

Sarà cura dei concorrenti visionare sul sistema MEPA la presenza di tali comunicazioni prima del caricamento sulla piattaforma dell'offerta.

#### **ART. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E PRESCRIZIONI GENERALI**

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del Codice dei contratti in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma **individuale qualora** abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi sono tenuti **ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre**; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice dei contratti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dall'art. 48, ai commi 18 e 19 del Codice dei contratti, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti sopra indicati comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

#### **ART. 4 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, **a pena di esclusione**, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati.

Relativamente ai requisiti di fatturato, si precisa che gli importi indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile, data la rilevanza del servizio di cui al presente affidamento.

Segnatamente, il requisito di fatturato viene richiesto per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame, per il quale assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare attraverso la presente gara operatori economici dotati di comprovata solidità e capacità economico-finanziarie idonee a garantire, anche nel corso del rapporto, un adeguato ed elevato livello qualitativo di servizio; ciò in considerazione anche della rilevanza e delicatezza dell'ambito di riferimento nonché della congruità della capacità produttiva dell'impresa fornitrice con l'impegno inerente l'affidamento. I servizi da affidarsi dovranno essere prestati anche in presenza di condizioni e modalità di esecuzione di notevole complessità, tenuto conto anche dell'obbligo di garantire la corretta, regolare e continua esecuzione contrattuale. Ciò detto, anche sulla base del mercato di riferimento, il requisito di fatturato ed il relativo importo minimo richiesto è stato determinato in modo tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore oggetto di gara.

Ciò detto, anche sulla base di un'approfondita analisi del mercato di riferimento, preventivamente svolta al fine di determinare il requisito di fatturato specifico tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel settore dei servizi oggetto di gara, nella quantificazione del menzionato requisito è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento.

#### **Requisiti di carattere generale** (*elencazione non esaustiva*):

1. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, comma 1 e ss. del Codice dei contratti;

#### **Requisiti di idoneità professionale:**

2. iscrizione nel registro della CCIAA, **nell'attività nel settore analogo a quello oggetto della gara** qualora il concorrente alla gara, sia cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Nel caso di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà essere fornita la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'all. XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (si veda l'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).

#### **Requisiti di carattere economico-finanziario**

3. **fatturato specifico** relativo agli esercizi **2014-2015-2016** pari ad almeno **€ 201.000,00**, IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel minor periodo di attività dell'impresa nel **settore analogo a quello oggetto della gara**.

Per gli affidamenti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio.

#### **Requisiti di carattere tecnico e professionale**

4. **elencazione** contenente l'esecuzione dei **servizi nel settore analogo a quello oggetto della gara**, prestati nell'ultimo triennio (**2014-2015-2016**), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi<sup>2</sup>.

**N.B. Gli importi descritti nell'elencazione (nel loro complesso in caso di imprese raggruppate o consorziate esecutrici) dovranno corrispondere almeno ai medesimi indicati nell'All. 1 come fatturato specifico.**

Nel successivo art. 8 del presente disciplinare ("contenuto della busta A") vengono descritte le modalità richieste relative alla dichiarazione del possesso dei predetti requisiti minimi di partecipazione, cui l'operatore

<sup>2</sup>Sulla richiesta dell'elencazione a comprova del requisito tecnico-professionale del concorrente, si veda il **Comunicato del Presidente dell'ANAC del 4 maggio 2016** che, nel regime transitorio fino all'attivazione della nuova Banca Dati gestita dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 81, commi 1 e 2 del Codice dei contratti), in conformità all'art. 81 del Codice del contratti, prevede l'utilizzo del sistema AVCPass in conformità alle prescrizioni contenute della **Deliberazione dell'ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016**.

economico dovrà attenersi per la presente procedura.

**Precisazioni<sup>3</sup>:**

A) Qualora si volesse partecipare in forma singola in quanto l'operatore economico abbia svolto un servizio, nel suo complesso, simile a quello oggetto del presente appalto oppure qualora abbia eseguito appalti di servizi integrati o altre forme associate/analoghe/similari di prestazioni (che in ogni caso comprendano tipologie di servizi oggetto del presente appalto e nello specifico le seguenti prestazioni: **1. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA o prestazioni analoghe;** **2. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE VARIE o prestazioni analoghe**<sup>4</sup>tutti i requisiti di cui di cui al precedente punto 1, il requisito di **idoneità professionale** di cui al punto 2, il requisito di **carattere economico finanziario** di cui al punto 3, il requisito di **carattere tecnico e professionale** di cui al punto 4, dovranno essere correlati all'esperienza professionale acquisita come di seguito menzionata in maniera esemplificativa:

**Esempio:** nel caso l'operatore abbia gestito un contratto di "servizi integrati analoghi a quelli oggetto della gara o altro servizio analogo (che si rammenta deve comprendere le seguenti prestazioni facenti parte del presente appalto) lo stesso concorrente dovrà possedere:

-iscrizione registro CCIAA in ciascuna delle attività oggetto della gara e nello specifico quelle di seguito menzionate: **1. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MASTERCLASS/EVENTI/INCONTRI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA o prestazioni analoghe;** **2. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE VARIE o prestazioni analoghe;**

- fatturato specifico (2014-2015-2016) riferito all'esecuzione delle seguenti prestazioni o prestazioni analoghe: **1.SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MASTERCLASS/EVENTI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA;** **2. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE VARIE** così come indicato nella soprastante tabella n. 1 che sommati raggiungano il fatturato di € 201.000,00, IVA esclusa;

- elencazione (2014-2015-2016) dei seguenti servizi o servizi/prestazioni analoghe: **1.SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MASTERCLASS/EVENTI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA;** **2. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE VARIE** (che dovrà essere correlato al *fatturato specifico*);

B) Qualora, invece, intendano partecipare **più operatori economici diversi per ciascuna prestazione** facente parte del presente appalto (es. un operatore economico eseguirà il **SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MASTERCLASS/EVENTI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA o prestazioni analoghe**, l'altro il **SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE VARIE o prestazioni analoghe**), **i requisiti dovranno essere correlati all'incidenza di ciascuna prestazione in riferimento al valore complessivo dell'appalto come indicato nella Tab. n. 1 dell'art. 1 del presente Disciplinare:**

In tal caso, in maniera esemplificativa, i requisiti di partecipazione saranno così individuati:

**1. Es.SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MASTERCLASS/EVENTI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA o prestazioni analoghe** (incidenza del **52,49 %** sull'appalto complessivo di € 201.000,00, IVA esclusa) (prestazione n. 1 della Tab. n. 1 dell'art. 1 del presente Disciplinare):

Il concorrente dovrà possedere;

- **iscrizione registro CCIAA nell'attivitàSERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE MASTERCLASS/EVENTI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA o prestazioni analoghe;**

<sup>3</sup>Le prescrizioni previste sul punto dal presente disciplinare di gara attengono ad esempi di partecipazione alla presente procedura da parte degli operatori economici; tuttavia, gli stessi potranno partecipare con altre modalità costitutive in conformità alla normativa vigente di settore.

<sup>4</sup>Per le prestazioni n. 3 di cui alla tab. n. 1 dell'art. 1 del presente Disciplinare, essendo non programmabili al momento della presente procedura ma imprescindibilmente legate all'esecuzione delle prestazioni n. 1 e 2, non risulta necessaria dimostrare la qualificazione del concorrente, in quanto l'affidabilità dello stesso è risultante dal possesso dei requisiti di natura generale e speciale necessari per l'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1 e 2 della tab. n. 1 dell'art.1 del presente Disciplinare.

- fatturato specifico (2014-2015-2016) riferito all'esecuzione di contratti relativi a **SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MASTERCLASS/EVENTI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA o prestazioni analoghe** di € 105.500,00 IVA esclusa nel triennio;
- elencazione (2014-2015-2016) di **SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI MASTERCLASS/EVENTI E PRESTAZIONI DI NATURA ACCESSORIA o prestazioni analoghe** *(che dovrà essere correlato al fatturato specifico)*;

**2. Es. SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE VARIE o prestazioni analoghe** (incidenza del 47,51 % sull'appalto complessivo di € 201.000,00, IVA esclusa) (prestazione n. 2 della Tab. n. 1 dell'art. 1 del presente Disciplinare):

Il concorrente dovrà possedere:

- iscrizione registro CCIAA nell'attività di **SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE VARIE o prestazioni analoghe**;
- fatturato specifico (2014-2015-2016) riferito all'esecuzione di contratti di **SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE VARIE o prestazioni analoghe** di €95.500,00 IVA esclusa nel triennio;
- elencazione (2014-2015-2016) di **SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ATTREZZATURE VARIE o prestazioni analoghe** *(che dovrà essere correlato al fatturato specifico)*;

**N.B.** Si rammenta che gli operatori dovranno produrre una documentazione conforme alle prescrizioni sotto indicate avendo cura *di far coincidere i requisiti di qualificazione di ciascun operatore economico con le prestazioni di esecuzione dei servizi/prestazioni* (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato AP 28 agosto 2014, n. 13).

**N.B. I CONCORRENTI, COME SOPRA INDICATO, PER ESSERE AMMESSI ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA, COMUNQUE, DOVRANNO QUALIFICARSI IN TUTTE LE PRESTAZIONI CHE LA COMPONGONO.**

\*\*\*

**ATTENZIONE (salvo le ulteriori prescrizioni del presente Disciplinare):**

**a) in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario:**

a.1) i requisiti di **carattere generale**, di cui al precedente punto 1, il requisito di **idoneità professionale** di cui al precedente punto 2, il requisito di **carattere tecnico e professionale** di cui al precedente punto 4 devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;

a. 2) il requisito relativo al **fatturato specifico**, di cui al precedente punto 3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con le seguenti modalità:

- **in caso di raggruppamento di tipo orizzontale** ovvero nel caso in cui gli operatori economici eseguano il medesimo tipo di prestazione (si veda l'art. 48, comma 2, 2° periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con l'art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi), detto requisito deve essere posseduto, almeno al 40% del valore complessivo del fatturato, dall'impresa mandataria (o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito); mentre il restante, pari al massimo al 60% del valore complessivo del fatturato, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10%;

- **in caso di raggruppamento di tipo verticale** ovvero qualora il mandatario esegua la prestazione principale e le mandanti quelle indicate come secondarie (si veda l'art. 48, comma 2, 1° periodo del D. Lgs.

n. 50/2016 e smi)<sup>5</sup>o **misto**<sup>6</sup>detto requisito dovrà coincidere con la prestazione da eseguirsi ovvero con le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (si veda in tal senso l'art. 48, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con l'art. 83, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi);

**N.B. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.**

**N.B. Il RTI ed i Consorzi ordinari hanno l'obbligo ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice dei Contratti, di specificare nell'All. 1, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.**

**N.B. Per quanto riguarda il requisito di fatturato specifico, al fine di garantire la corrispondenza tra requisiti speciali e parti del servizio da svolgere, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o al consorzio dovrà possedere il requisito di fatturato specifico nella misura percentuale pari a quella di esecuzione del servizio che intende svolgere indicata nell'All. 1 del presente Disciplinare<sup>7</sup>.**

**N.B. Il fatturato specifico dichiarato dalle imprese raggruppate o consorziate nel loro complesso dovrà essere comunque almeno pari al fatturato previsto dalla Stazione appaltante nel disciplinare di gara per cui si partecipa.**

**N.B.** Ai sensi dell'art. 45, comma 3 del D. Lgs. n. 50/20106 e smi, la Stazione appaltante potrà imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

**N.B. Nel caso di partecipazione alla procedura di gara in forma di RTI, tutti gli operatori raggruppati dovranno essere abilitati al MEPA<sup>8</sup>.**

**b) in caso di partecipazione alla gara dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere c) del Codice dei contratti:**

b.1) i requisiti di **carattere generale**, di cui al precedente punto 1, il requisito di **idoneità professionale** di cui al precedente punto 2, devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto;

b.2) il requisito relativo al **fatturato specifico**, di cui ai precedenti punti 3 ed il requisito **tecnico e professionale** di cui al punto 4, devono essere posseduti in proprio dal Consorzio o posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, oppure, mediante avalimento da parte delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto (Si veda in tal senso l'art. 47, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).

## **ART. 6 TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati dovranno inviare al sistema di e- Procurement per Amministrazioni – MEPA, **a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 marzo 2018**, tutta la documentazione richiesta.

Qualora un'impresa volesse ritirare la propria offerta, potrà farlo autonomamente senza necessità di richiesta all'Amministrazione, purché effettui l'operazione di **"Ritiro Offerta"** entro i termini di chiusura per la presentazione offerte.

<sup>5</sup>L'operatore economico, singolo o in raggruppamento potrà ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), del medesimo Codice, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del medesimo Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

<sup>6</sup>I raggruppamenti "misti" sono caratterizzati dalla presenza di un RTI di tipo verticale, nel quale la mandataria è costituita a sua volta da un sub raggruppamento di tipo orizzontale e le mandanti possono anch'esse essere sub raggruppamenti orizzontali in base alla previsione di cui all'art. 37, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi (oggi art. 48, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016): "I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale", valevole per i lavori, ma certamente applicabile anche per i servizi e forniture (Si veda in tal senso parere ANAC 25 marzo 2010, n. 656; si veda in dottrina ROBERTO DAMONTE e MARCO BERSI, *La Qualificazione*, Nel Diritto, Roma, 2010, pag.172 e ss.; GABRIELE CARLOTTI, *Manuale degli Appalti di Servizi e Forniture*, Nel Diritto, Roma, 2011, pag. 117 e ss. Si vedano le prescrizioni sul raggruppamento orizzontale sopra menzionate.

<sup>7</sup>La recente giurisprudenza sul punto ha stabilito espressamente che: "per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell'art. 37 (oggi art. 48, comma 4 del Codice), che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo d'indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l'obbligo della corrispondenza fra quota di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s'impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara" (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato AP 28 agosto 2014, n. 13).

<sup>8</sup>Si veda in tal senso l'art. 51, comma 4 del "Regolamento del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione", Consip – Luglio 2017.

## ART. 7 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Per partecipare alla presente procedura di acquisto tramite RdO, le imprese partecipanti dovranno inviare al sistema di e- Procurement per Amministrazioni – MEPA, la seguente documentazione:

- A) a pena d’esclusione**, la “garanzia provvisoria” a corredo dell’offerta;
- B)** la dichiarazione di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse affidatario (si veda l’art. 93, comma 8 del Codice dei contratti).
- C) a pena d’esclusione**, le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara (**All. 1 e All. 1 bis** del Disciplinare) e in caso di avvalimento, le dichiarazioni di cui al successivo punto **C.4 (All. 2 e All. 3** del Disciplinare) timbrati e firmati digitalmente in calce dai dichiaranti indicati nei relativi allegati;
- D) “PASSOE”** di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità;  
In caso di partecipazione in RTI o in caso di Consorzio, il PASSOE generato deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate prima di inviarlo alla Stazione appaltante dalla mandataria/capofila.  
Si rammenta che il PASSOE è inviato alla Stazione appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento.
- E) a pena di esclusione** la dimostrazione dell’avvenuto versamento di partecipazione del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- F)** il Capitolato d’oneri, il Disciplinare di gara e copia degli eventuali chiarimenti **controfirmati digitalmente**;
- G)** eventuale **All. 4** contenente la dichiarazione attestante le parti del servizio che si intendono subappaltare **firmato digitalmente**;
- H)** ogni altra documentazione ulteriore eventualmente richiesta dal disciplinare di gara.

**N.B. Ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e simile offerte che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando sono considerate irregolari.**

Sono considerate inoltre irregolari le offerte:

- che non rispettano i documenti di gara;
- che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

**N.B. In caso di RTI e Consorzio la documentazione di cui al presente articolo punto E) dovrà essere firmata digitalmente da ogni singolo documento dai soggetti firmatari dell’All. 1 del Disciplinare da parte di ogni componente del RTI, dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici del servizio.**

*Dettaglio dei punti sopra elencati A - G:*

### **A) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA**

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93, comma 7 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente pari a **€ 4.020,00**.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell’Autorità; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- in contanti, con versamento presso **Banca Popolare di Sondrio – Piazza dei Sanniti, 10/11 - 00185 ROMA (RM)- CODICE IBAN: IT 46 P 05696 03211 000051111X93**.  
In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui l’Autorità dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;
- assegno circolare;
- con bonifico
- da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e



che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24

febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia :

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/impresesp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore dell'Autorità;

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

2) riportare l'autentica della sottoscrizione o mediante dichiarazione ai sensi del DPR 445/00;

3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell'Autorità, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese (art.93, co.1,ultimo periodo del Codice), nonché di un aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinari o GEIE, dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete, consorzio, GEIE;

6) prevedere espressamente:

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Autorità;

d. la dichiarazione contenente l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore dell'Amministrazione valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria).

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del **50 per cento** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. **Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.**

Ulteriori riduzioni della garanzia sono previste nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

**In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

Per fruire dei benefici di cui sopra, l'operatore economico dovrà **allegare in ORIGINALE o COPIA CONFORME la documentazione attestante la relativa certificazione posseduta (abbattimento valevole anche per la garanzia definitiva).**

**In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo** (si veda l'art. 93, comma 1 del Codice dei contratti).

**Nel caso di RTI costituita o costituenda dovrà essere effettuato una sola cauzione da parte della capogruppo, ma la fideiussione di cui al precedente punto dovrà essere intestata, a ciascuno componente del RTI.**

**In caso di Consorzio stabile, la garanzia a corredo dell'offerta deve essere eseguita dal Consorzio, quale unico soggetto interlocutore dell'Amministrazione, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate.**

**In caso di Consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di RTI.**

**N.B.** La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (Si veda in tal senso l'art. 93, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016).

## **B) DICHIARAZIONE FIDEIUSSORE**

Dovrà essere presentata, una dichiarazione fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale lo stesso si impegna, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'art. 103 del Codice dei contratti per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario dell'affidamento.

**N.B.** La presente prescrizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

## **C) ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E AUTOCERTIFICAZIONI (All. 1 – All. 1 BIS):**

I concorrenti dovranno produrre, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo “All.1 – Domanda di partecipazione” predisposto dalla Stazione Appaltante, **le dichiarazioni – a firma del legale rappresentante dell'impresa (titolare) – richiedenti la partecipazione alla gara e attestanti il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionali ed il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per l'ammissione alla gara.**

### **C.1) Dichiarazioni sostitutive (art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) attestanti:**

1. i dati anagrafici e di residenza del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza<sup>9</sup> in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

2. iscrizione nel registro della CCIAA, **nell'attività nel settore analogo a quello oggetto della gara** qualora il concorrente alla gara, sia cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia. Nel caso di concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, è dovrà essere fornita la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'all. XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato

<sup>9</sup>L'espressione “socio di maggioranza”, si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato A.P. 6 novembre 2013, n. 24).

da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (si veda l'art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).

3. l'insussistenza di sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

**N.B. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.**

4. l'insussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

5. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

6. l'insussistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del presente Codice;

7. di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

8. che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (*Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione*);

9. di non determinare con la partecipazione dell'operatore economico alla procedura una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice dei contratti, non diversamente risolvibile;

10. di non provocare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice dei contratti e che la stessa possa essere risolta con misure meno intrusive;

11. il mancato assoggettamento alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
12. la presentazione nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
13. la mancata iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico);
14. la mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (*L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa*);
15. la mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero **non** autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito;
16. che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio*);
17. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
18. insussistenza di ulteriori prescrizioni che costituiscono motivo di esclusione di cui all'art. 80 e agli ulteriori articoli del D. Lgs. n. 50/2016 e smi (così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56);
19. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente disciplinare e relativi allegati, nel capitolato d'oneri e negli eventuali chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale di Laziodisu e negli ulteriori atti di gara;
20. la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'affidamento oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla quantificazione dell'offerta presentata;
21. di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e tutti i costi per i rischi specifici della propria attività;
22. di non incorrere nei divieti di cui all'art. 48, commi 7 e 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
23. di essere: micro – piccola - media impresa in considerazione delle soglie relative a tale qualificazione contenute nella L. 180/ 2011<sup>10</sup>;
24. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

### **N.B.1)**<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Si rammenta che ai sensi della legge n. 180/2011 per micro/piccola/media impresa si intende:

Categoria di impresa	Effettivi: unità lavorative-anno (ULA)	una delle due condizioni	
		Fatturato annuo	Totale di bilancio annuo
Media	< 250	□ 50 milioni	o □ 43 milioni
Piccola	< 50	□ 10 milioni	o □ 10 milioni
Micro	< 10	□ 2 milioni	o □ 2 milioni

Le dichiarazioni di insussistenza di sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice procedura penale per uno dei seguenti reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. dalla a) alla g) del D. Lgs. n. 50/20106 e smi ovvero la misura interdittiva e le ipotesi di cui all'art. 80, comma 2 del D Lgs. n. 50/2016 e smi dovranno essere rese **individualmente** anche dai seguenti soggetti, **non** firmatari dell'istanza di ammissione a gara con la redazione dell'apposito **All. 1-bis**:

- dal *titolare* o dal *direttore tecnico*, se si tratta di impresa individuale;
- di un *socio* o del *direttore tecnico*, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei *soci accomandatari* o del *direttore tecnico*, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei *membri del consiglio di amministrazione* cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi *institori e procuratori generali*, dei *membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza* o dei *soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo*, del *direttore tecnico* o del *socio unico persona fisica*, ovvero *socio di maggioranza*<sup>12</sup> in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- *dai soggetti cessati* dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (si veda l'art. 80, comma 3 del Codice dei contratti)

**N.B. In caso di cessione di azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare, una apposita dichiarazione relativa al requisito di cui all'art 80, comma 1 del Codice dei Contratti anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione**(Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato Ad. Plen. 4 maggio 2012, n. 10).

### **Soccorso istruttorio**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

N.B. Costituiscono cause di esclusione in quanto irregolarità essenziali non sanabili mediante il soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (Si veda in tal senso l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).

**C.2) Capacità economico – finanziaria e tecnico-professionale:** di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionalerichiesti nel presente disciplinare, come dettagliati nell'All. 1 del Disciplinare.

**C.3) Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, GEIE (ulteriori dichiarazioni).**

**a)** Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, costituito prima della gara, o da un GEIE, vanno rese le seguenti ulteriori dichiarazioni:

- **per i raggruppamenti temporanei, a pena d'esclusione**, dichiarazione resa sotto forma di "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*", ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, **secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000**, il legale rappresentante del concorrente mandatario (capogruppo) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito prima della presentazione dell'offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai

<sup>11</sup>Per la corretta compilazione dell'All. 1 si veda il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 26 ottobre 2016 avente per oggetto: "Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUEP".

<sup>12</sup>L'espressione "socio di maggioranza", si intende riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% (Si veda in tal senso Cons. Stato A.P. 6 novembre 2013, n. 24).

sensi dell'art. 48, comma 13, del Codice dei Contratti. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;

- **per il consorzio ordinario di concorrenti o per il GEIE**, nella dichiarazione devono essere riportati i dati dell'atto costitutivo del consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE.

Inoltre si deve dichiarare:

- che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale;

- salvo quanto disposto dall'art. 49, comma 18 e 19, di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

**b)** Per il concorrente formato da un raggruppamento temporaneo o da un consorzio ordinario di cui all'art. 2602 del codice civile, non ancora costituito, o da un GEIE, **congiuntamente all'Al. 1 del Disciplinare** vanno rese, le seguenti dichiarazioni sotto forma di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà", ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo le modalità dell'art. 38 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 con le quali il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del raggruppamento o del consorzio ordinario o del GEIE si impegna, in caso di aggiudicazione della concessione, a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE;

- conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 48, commi 12 e 13 del Codice dei Contratti;

- rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

- uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;

- non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La dichiarazione dovrà altresì specificare che nessun soggetto partecipa alla gara d'appalto in altra forma, neppure individuale.

#### **C.4) AVVALIMENTO (art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e smi)**

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del Codice dei contratti può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 6 del presente disciplinare necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con **esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80** del Codice dei contratti, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante **esclude** il concorrente e **escute la garanzia**. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione **in originale o copia autentica il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

**N.B. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria<sup>13</sup>.**

<sup>13</sup>Sulla necessità di precisare in maniera puntuale, nel contratto di avvalimento, le risorse, i mezzi o altro elemento necessario che si intende prendere in prestito, si veda in giurisprudenza TAR Catania, n. 2338/2017. Nelle specifico si rinvia alla sentenza del Consiglio di Stato 30 ottobre 2017, n. 4973 che prevede espressamente che: "In coerenza con questa premessa di carattere generale, la giurisprudenza amministrativa afferma che per l'avvalimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria, ed in particolare del fatturato globale o specifico, non è richiesta l'indicazione dei mezzi e delle risorse aziendali messe a disposizione dall'ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, perché l'impegno assunto da quest'ultima riguarda la complessiva solidità patrimoniale e finanziaria, la quale è riferibile all'azienda nel suo complesso (cfr., da ultimo, Cons. Stato, III, 11 luglio 2017, n. 3422, 17 novembre 2015, n. 5703, 4 novembre 2015, nn. 5038 e 5041, 2 marzo 2015, n. 1020, 6 febbraio 2014, n. 584; IV, 29 febbraio 2016, n. 812; V, 22 dicembre 2016, n. 5423)". Mentre per quanto riguarda l'avvalimento operativo, ovvero quello avente ad oggetto i requisiti di capacità tecnica e professionale: "la procedura di affidamento di un contratto pubblico che non può andare disgiunto dall'indicazione puntuale dei mezzi e delle risorse che l'ausiliaria si impegna a mettere a disposizione del concorrente e della stazione appaltante per aggiudicarsi e quindi realizzare un servizio".

La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice dei contratti, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del medesimo Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all'art. 89 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo prescritti nel Disciplinare di gara, può integrarli avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.

In tal caso occorre allegare:

- **Dichiarazione (All. 2 del Disciplinare)** resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente (**ausiliato**), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, con la quale si attesta:

1. quali siano i requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. lgs. n. 50/2016 di cui il soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'art. 89 del medesimo D. Lgs.;
2. le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. lgs. n. 50/2016 da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato;

**N.B.** Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, **in originale o copia autentica**, **il contratto in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento.**

- **Dichiarazione (All. 3 del Disciplinare)** resa dal legale rappresentante del soggetto **ausiliario**, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la quale attesta:

- le proprie generalità;
- il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D. lgs. n. 50/2016 oggetto dell'avvalimento;
- di obbligarsi nei confronti del soggetto concorrente (ausiliato) e della Stazione Appaltante a fornire i suddetti requisiti dei quali è carente il soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.

**N.B. Si rammenta che la dichiarazione di cui si tratta non può avere un contenuto formalmente riprodotto della disposizione di legge, ma deve contenere la volontà seria dell'ausiliaria di mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse dei quali la ditta ausiliata è carente. Si veda in tal senso in giurisprudenza ex multis Cons. Stato 12 novembre 2013, n. 5384.**

**N. B. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice dei contratti, se i soggetti sulla cui capacità l'operatore economico intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del medesimo Codice.**

**N.B. L'impresa di cui ci si avvale deve essere a sua volta iscritta al MEPA<sup>14</sup>**

#### **D) "PASSOE"**

Si rammenta che il PassOE rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dal presente disciplinare in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento.

#### **E) CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI.**

Ai fini del versamento delle contribuzioni, i concorrenti dovranno attenersi alle istruzioni operative previste dalla **deliberazione dell'Anac n. 1300 del 20 dicembre 2017.**

e pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: **[www.avcp.it/riscossioni.html](http://www.avcp.it/riscossioni.html)**.

<sup>14</sup>Si veda in tal senso l'art. 46, comma 5 del "Regolamento del Sistema di E-Procurement della Pubblica amministrazione", Consip – Luglio 2017.

L'entità della contribuzione a favore dell'ANAC è di seguito riportata:

- CIG N. 740506334D
- Importo impresa € 20,00.

Si precisa che la stazione appaltante è tenuta (al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara) a controllare, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Nel caso di RTI costituita o non ancora costituita il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. In caso di consorzio stabile, il versamento deve essere eseguito dal consorzio, quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di RTI.

#### **F) IL CAPITOLATO D'ONERI, II DISCIPLINARE DI GARA E COPIA DEGLI EVENTUALI CHIARIMENTI;**

Si veda l' art. 6, lettera F) del presente disciplinare.

#### **G) DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE PARTI DEL SERVIZIO CHE SI INTENDONO SUBAPPALTARE (All. 4 al Disciplinare).**

Dichiarazione firmata con la quale il legale rappresentante del concorrente, indica le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare, rientranti entro il limite del 30% dell'importo contrattuale.

**In caso di mancata presentazione della dichiarazione, la Stazione Appaltante non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto.**

Si precisa che il subappalto è consentito solo per le parti della fornitura indicate dal concorrente a tale scopo all'atto dell'offerta (**un'indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del capitolato d'oneri, comporterà l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione al subappalto**).

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso dal parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del medesimo Codice.

**N.B.Si rammenta che i soggetti affidatari dei contratti pubblici possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:**

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

#### **ART. 8 CONTENUTO DELLA BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA**

**LA BUSTA "B"** dovrà contenere al suo interno, a pena d'esclusione, la seguente documentazione:

**1. Una Relazione tecnica, firmata digitalmente, composta da paragrafi riferiti specificatamente ai singoli elementi di valutazione (criteri: 1, 2, 3, 4 e 5) esposti nell'art. 12 del presente Disciplinare i quali a loro volta dovranno costituire la titolazione dell'indice della stessa.**

La Relazione Tecnica dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui desumere la valutazione dell'offerta.



La suddetta Relazione Qualitativa:

- dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
- dovrà essere contenuta entro le 20 (venti) pagine (il medesimo numero di pagine dovrà essere rispettato anche in caso di produzione della relazione tecnica stampata fronte/retro);
- dovrà essere redatta in carattere Times di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola;

Le modalità con le quali la Commissione attribuirà il punteggio all'offerta qualitativa è indicata nel successivo art.12.

L'offerta tecnica, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ovvero dal legale rappresentante in caso di RTI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio ordinario da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio

N.B. Nella Busta "B" congiuntamente alla Relazione Tecnica, potranno essere inseriti curriculum, facsimili, etc. o comunque ulteriori allegati utili alla Commissione per la valutazione dell'offerta qualitativa.

N.B. Nello specifico nella busta "B", il concorrente dovrà inserire necessariamente i seguenti allegati:

- a) Per il criterio di valutazione n. 1: CV firmati degli esperti, professionisti, etc. addetti a ciascuna prestazione che compone la gara;

N. B. Per il criteri sopra indicati l'assenza nella Busta B delle allegazioni richieste comporterà l'attribuzione di punti 0. L'incompletezza delle allegazioni prodotte sarà valutata dalla Commissione giudicatrice con un minor punteggio espresso nell'ambito del criterio di valutazione.

N.B. La regola della separazione fisica dell'offerta economica dall'offerta tecnica costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale oramai consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l'ammontare delle offerte economiche (cfr. Cons. St., sez. VI, n. 1935/2001; Cons. St., sez. V, n. 196/2007; T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 555/2005; AVCP del. n. 31/2009).

In conformità a tale orientamento, al fine di far prevalere i principi di trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte, non è consentito, a pena d'esclusione, l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica.

#### ART. 9 CONTENUTO DELLA BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA

La Busta "C" dovrà contenere al suo interno, **a pena d'esclusione**, l'Offerta economica (offerta generata dal MEPA + All. 5) del presente Disciplinare), predisposta secondo le prescrizioni di seguito riportate.

- a) Il concorrente dovrà compilare necessariamente l'offerta Economica generata dal sistema MEPA con l'indicazione del prezzo ribassato sull'importo posto a base di gara di **€ 29.790,00**, IVA esclusa ed i costi della sicurezza aziendali. **La mancata indicazione degli elementi di cui sopra (elementi essenziali dell'offerta) comporterà l'esclusione dalla gara.**

N.B. L'importo a base di gara di € 29.790,00, IVA esclusa è stato individuato dalla Stazione appaltante prendendo a riferimento la somma relativa al costo unitario di ogni singola prestazioni/prodotti/attrezzature che compone l'All. 5.

La base di gara sopra indicata è stata così quantificata convenzionalmente al fine di consentire all'operatore economico di redigere la propria offerta economica mediante il sistema MEPA (che consente soltanto di indicare il prezzo ribassato).

Il ribasso individuato dalla Stazione appaltante partendo dall'offerta economica mediante sistema MEPA (che dovrà essere coincidente con il ribasso unico e il prezzo ribassato complessivo delle

prestazioni/prodotti/attrezzature che compone l'All. 5) consente alla stessa attraverso l'applicazione della formula di cui al successivo art. 12 del presente Disciplinare di attribuire il punteggio all'Offerta economica proposta.

Tuttavia, si ribadisce, che per la presente procedura di gara e per l'esecuzione del contratto successivo (e per i singoli appalti specifici/ordinativi) si prenderà a riferimento unicamente il ribasso medio indicato dell'All. 5; il prezzo a base di gara sopra indicato è puramente convenzionale e, lo si ripete, specificato soltanto per esigenze di espletamento della gara mediante sistema MEPA e che, invece, il valore del presente accordo quadro rimane quello di cui all'art. 1 del Capitolato d'onori (€ 201.000, IVA compresa).

**b)** Congiuntamente all'offerta economica generata dal sistema MEPA, il concorrente dovrà compilare, inserire e firmare digitalmente l'apposito all'All. 5 al Disciplinare di gara in cui indicherà (riproducendo l'offerta economica generata dal MEPA) i seguenti elementi:

- a) i prezzi offerti delle singole prestazioni/prodotti sugli importi posti a base di gara dall'Amministrazione nell'All. 5 del presente disciplinare;
- b) il ribasso globale percentuale (ottenuto dalla media tra tutti i singoli ribassi offerti);
- c) il prezzo complessivo offerto per l'appalto, IVA esclusa a seguito del ribasso percentuale (di cui alla lettera b)) offerto sull'importo posto a base di gara dall'Amministrazione di **€ 29.790,00, IVA esclusa;**
- d) gli oneri della sicurezza aziendali ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice dei Contratti (coincidente con i costi già indicati nell'offerta economica generata dal MEPA);

L'All. 5, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice dei Contratti ovvero dal legale rappresentante in caso di ATI o Consorzio già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio ordinario da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato e il prezzo indicato prevarrà il ribasso.

In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso indicato e il ribasso indicato il lettere, prevarrà quest'ultimo (Si veda, in tal senso in giurisprudenza, Cons. Stato AP 13 novembre 2015, n. 10

L'offerta non potrà essere condizionata, parziale o in aumento

**N.B. Saranno presi in considerazione ribassi espressi (rispetto alla base d'asta) con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola; pertanto nell'ipotesi in cui i concorrenti disattendano tale regola e presentino un'offerta con 3 o più cifre decimali, non si procederà ad alcun arrotondamento venendo, quindi, prese in considerazione solo le prime due cifre decimali.**

Nel citato allegato non potranno essere inseriti offerte unitarie in aumento, né offerte pari a 0<sup>15</sup>

## ART. 11 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una **sol**a offerta formalmente valida salvo che la stessa non soddisfi gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice dei contratti, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. b) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e smicon il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del medesimo Codice:

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo
1	Offerta tecnica	70
2	Offerta economica	30
	<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

<sup>15</sup>Si rinvia sul punto in giurisprudenza Cons. Stato 1 aprile 2016 che recita testualmente che: " Invero, l'offerta economica in cui alcune voci sono uguali a zero va considerata alla stregua di una "mancata offerta" in quanto non conforme alla lex di gara e, pertanto, è inammissibile".

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri indicati nel successivo art. 12 del presente Disciplinare. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

**Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato d'Oneri, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.**

Le modalità di partecipazione alla seduta pubblica sono indicate al successivo art. 14.

L'Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico o qualora prima dell'aggiudicazione definitiva intervenga la possibilità di aderire ad una procedura di gara simile alla presente esperita nelle more dalla Centrale di acquisto regionale e/o Consip.

In caso di parità di punteggio complessivo delle offerte sarà privilegiata quella che ha ottenuto il punteggio più alto nella valutazione dell'offerta qualitativa.

In caso di ulteriore parità si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77 R.D. 827/1924).

L'aggiudicazione dell'appalto e la conseguente stipula del contratto avverranno successivamente alle necessarie verifiche nonché agli altri adempimenti cui è tenuta l'Amministrazione, nel rispetto dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e degli ulteriori adempimenti previsti dal medesimo D. Lgs.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Amministrazione né all'aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nella documentazione di gara.

## ART. 12 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate e gestite inizialmente dal RUP e di seguito da un'apposita Commissione giudicatrice come di seguito indicato.

### *Prima fase*

Il RUP procederà all'apertura della “**Documentazione Amministrativa**” in **modalità pubblica** e sarà valutata designando ogni singolo documento “**Approvato**”, nel caso in cui l'esito della valutazione sarà positivo, o “**Non approvato**” nel caso in cui l'esito della valutazione sarà negativo. Questo ultimo caso determinerà di fatto l'esclusione della impresa dalla gara.

Il RUP, in conformità con le disposizioni di cui al presente Disciplinare ed alle regole del MEPA, procederà ai seguenti adempimenti:

- verifica della Firma Digitale, attraverso il sistema di e- Procurement, sui documenti inviati dai fornitori;
- verifica della documentazione richiesta in conformità al Disciplinare di Gara;
- valuterà l'eventuale ricorso al soccorso istruttorio

**Nell' ipotesi in cui la verifica della firma digitale fallisca per problemi imputabili al certificato del concorrente, il documento non sarà accettato dal RUP, decretando l'esclusione dell'impresa dalla gara.**

**La prima seduta pubblica si terrà il 9 aprile 2018, ore 10,30**

**Le ulteriori sedute pubbliche verranno comunicate attraverso il sistema di e-procuramet MEPA.**

La stazione appaltante potrà escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 e smi.

**La Stazione appaltante pubblicherà nei 2 giorni dalla data di adozione dei relativi atti mediante sistema MEPA, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.**

Contestualmente alla pubblicazione sopra menzionata, sarà dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo agli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti (si veda l'art. 76, comma 3 del Codice dei contratti).

### *Seconda fase*

Terminata la prima fase gestita dal RUP, il prosieguo dell'iter procedurale viene compiuto dalla Commissione giudicatrice nominata, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (si veda l'art. 77, comma 7 del Codice dei contratti), attraverso l'Albo appositamente istituito dall'ANAC (con le modalità previste dall'art. 77, comma 2 e ss. del Codice dei contratti oppure qualora non attivo secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna Stazione appaltante (si veda l'art. 77, comma 12 del Codice dei contratti)

Con apposita seduta pubblica la Commissione procederà ai seguenti adempimenti:

- apertura della busta “**B**” ed esamevolto soltanto alla verifica dei documenti in essa contenuti dando lettura del solo titolo degli atti rinvenuti.

La Commissione, successivamente in seduta riservata valuterà nel merito le offerte tecniche ai fini dell'attribuzione dei punteggi.

### *Terza fase*

Successivamente, terminato l'esame delle offerte tecniche, in **modalità pubblica** la Commissione giudicatrice procederà all'apertura della “**Busta Economica**” ed procederà alla valutazione dell'offerta economica e alla valutazione del ribasso percentuale unico ed incondizionato offerto.

**Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. c) del Codice l'offerta è da considerarsi inammissibile quando il prezzo (offerto dal concorrente) supera l'importo posto dall'Amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura d'appalto.**

Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ed escludere i concorrenti che le hanno presentate.

Infine, la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria sommando i punteggi conseguiti per l'offerta tecnica e per quella economica ed alla formalizzazione della conseguente “proposta di aggiudicazione”<sup>16</sup> che dovrà essere verificata dalla Stazione appaltante prima di provvedere all'aggiudicazione definitiva (si veda l'art. 32, comma 5 del D. lgs. n. 50/2016).

La “proposta di aggiudicazione” è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata (si veda l'art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016).

La Stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (Si veda l'art. 95, comma 12 del Codice dei contratti).

Sono considerate inammissibili le offerte in relazione alle quali la Commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni elusivi (si veda l'art. 59, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).

## **VALUTAZIONE DELLE OFFERTE<sup>17</sup>**

<sup>16</sup> Sulla possibilità di revocare la gara di appalto fino all'aggiudicazione definitiva si rinvia a pacifica giurisprudenza che stabilisce che: “Nelle gare pubbliche l'aggiudicazione provvisoria è atto infraprocedimentale, ad efficacia interinale, ex se idoneo a sostanziare affidamento alcuno nella stipulazione del contratto. Sicché, fino a che non sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante è abilitata ad adottare atti d'autotutela al fine di riesaminare iudicis il provvedimento di gara già espletato” (Si veda in tal senso in giurisprudenza ex multis Cons. Stato 20 agosto 2015, n. 3956). Si veda sul punto anche un recente orientamento del Cons. Stato 21 aprile 2016, n. 1599 che prevede espressamente che: “In tal senso è sufficiente rammentare che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, è legittima la revoca dell'aggiudicazione provvisoria di una gara di appalto motivata con riferimento al risparmio economico che deriverebbe dalla revoca stessa ovvero per carenza di copertura finanziaria e sopravvenuta mancata corrispondenza della procedura alle esigenze dell'interesse pubblico (tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 29 luglio 2015, n. 3748; 26 settembre 2013, n. 4809; 6 maggio 2013, n. 2418)”.

<sup>17</sup> Tale paragrafo è stato elaborato sulla base della Linea guida n. 2: “Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa” redatto approvato dal Consiglio dell'ANAC il 21 settembre 2016.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata dalla Commissione giudicatrice, per mezzo del **metodo aggregativo compensatore**, mediante la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

- $C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a);
- $n$  = numero totale dei requisiti;
- $W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito  $i$ -esimo;
- $V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- $\sum_n$  = sommatoria

I coefficienti  $V(a)_i$  saranno determinati come segue:

- Per gli elementi di valutazione di **natura qualitativa (punti 70)**, mediante **confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.**

**Sulla base di tale sistema** ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra **1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 -preferenza massima)**. Viene costruita una tabella, come nell'esempio sottostante nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	G....	N
A	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AN
	B	BC	BD	BE	BF	BG	BN
		C	CD	CE	CF	CG	CN
			D	DE	DF	DG	DN
				E	EF	EG	EN
					F	FG	FN
						N-1	....

Al termine dei confronti si sommano i punteggi di ciascun concorrente (per i casi in cui vi è una preferenza) ottenendo i punteggi attribuiti da ciascun commissario. I punteggi così ottenuti sono trasformati in coefficienti variabili tra **zero e uno** sulla base del seguente metodo:

a) si calcola la media dei punteggi ottenuti per ciascun concorrente, si attribuisce il coefficiente uno al concorrente che ha ottenuto il valore medio più elevato e si riparametrano gli altri coefficienti di conseguenza;

- Per gli elementi di **natura quantitativa** (prezzo) (**punti 30**) attraverso il **metodo cosiddetto bilineare** a mezzo della seguente formula:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X \cdot A_i / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) \cdot [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove

$C_i$  = **coefficiente** attribuito al concorrente *i*-esimo

$A_i$  = **valore** dell'offerta (*ribasso*) del concorrente *i*-esimo

$A_{soglia}$  = **media aritmetica** dei valori delle offerte (*ribasso sul prezzo*) dei concorrenti

$X$  = **0,90**

$A_{max}$  = **valore** dell'offerta (*ribasso*) più conveniente

### Griglia di valutazione delle offerte

Le offerte verranno valutate in base ai seguenti pesi e sotto-pesi relativi agli elementi **qualitativi** e **quantitativi**:

CRITERI TECNICI	Punteggio massimo
1. Qualificazione gestione del personale	20
2. Gestione/organizzazione e realizzazione delle Masterclass/Eventi/Incontri	20
3. Comunicazione e promozione delle Masterclass/Eventi/Incontri	20
4. Gestione/organizzazione del servizio di noleggio delle attrezzature	7
5. Esperienza pregressa nel settore artistico/teatrale/musicale	3

Per i criteri sopra indicati la **Commissione giudicatrice** dovrà tener conto dei seguenti **criteri motivazionali**:

- **Criterio 1 – Qualificazione gestione del personale:** Sarà considerata come migliore soluzione la proposta che descriva in dettaglio le risorse umane dell'operatore economico impegnate<sup>18</sup> nell'esecuzione delle prestazioni indicate nel Capitolato d'Oneri indicando l'esperienza specifica pregressa e gli anni di anzianità di ogni addetto nell'ambito dell'organizzazione di rappresentazioni/eventi, etc. nel settore oggetto della gara evidenziando, altresì, le modalità gestionali di coinvolgimento, di comunicazione e di rendicontazione con la Stazione appaltante.

**Criterio 2 – Gestione/organizzazione e realizzazione delle Masterclass/Eventi/Incontri:** Sarà considerata come migliore soluzione la proposta che descriva in dettaglio gli aspetti gestionali/organizzativi, realizzativi e

<sup>18</sup>Il concorrente che voglia ottenere il punteggio relativa al criterio di valutazione dovrà produrre in allegato alla relazione tecnica i CV degli operatori addetti all'esecuzione del presente appalto. L'assenza di cv comporterà l'attribuzione di punti 0. La non presenza dei CV di tutto il personale impegnato nell'appalto sarà valutata dalla Commissione giudicatrice con un minor punteggio.

qualitativi delle masterclass/eventi in relazione alla specificità dell'utenza di riferimento e avendo cura, di evidenziare la coerenza culturale delle stesse in riferimento al percorso formativo "MULTIMEDIALE";

### **Criterio 3 – Comunicazione e promozione delle Masterclass/Eventi/Incontri**

Sarà considerata come migliore soluzione la proposta che descriva in dettaglio le strategie di comunicazione e promozione delle Masterclass/Eventi con particolare attenzione alla promozione sui circuiti specializzati regionali e nazionali e prevedendo, il coinvolgimento di realtà imprenditoriali specializzate nel settore artistico (Multimediale) in coerenza con il progetto "Officina Pasolini" e con l'utenza di riferimento;

**Criterio 4 – Gestione/organizzazione del servizio di noleggio delle attrezzature:** Sarà considerata come migliore soluzione la proposta che descriva in dettaglio gli aspetti gestionali/organizzativi che consenta, entro i termini previsti dall'art. 4 del Capitolato d'Oneri, la consegna il montaggio, l'installazione e conformità delle stesse e le modalità di interazione con la committenza.

### **- Criterio 5 - Esperienza pregressa nel settore artistico/teatrale/musicale**

Sarà considerata come migliore soluzione la proposta che illustri in maniera dettagliata l'esperienza pregressa dell'operatore economico nei servizi oggetto dell'appalto, il risalto nazionale dello stesso, la presenza nel settore artistico/culturale/multimediale, l'importanza degli eventi/spettacoli progettati ed organizzati, i contatti e l'importanza e la fama delle personalità del mondo artistico/culturale/multimediale con le quali ha realizzato eventi, spettacoli, produzioni, etc.

### **Precisazioni riguardanti le proposte migliorative**

Si precisa, che nel caso in cui alcune proposte siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative (rispetto alla documentazione di gara) e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato **un coefficiente pari a zero**.

### **VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (si veda l'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).

La verifica delle offerte anormalmente è svolta dal RUP con il supporto della Commissione nominata ex articolo 77 del Codice<sup>19</sup>

### **ART. 13 ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULA DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione previa verifica della proposta di aggiudicazione, provvede all'aggiudicazione definitiva che diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti esclusivamente all'aggiudicatario (si veda l'art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016).

La verifica del possesso dei requisiti sarà effettuata dalla Stazione appaltante mediante la Banca dati centrale gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (fino all'adozione della Banca dati citata, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC) (si veda l'art. 81, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi).

La verifica ai sensi dell'art. 89, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi con le modalità sotto elencate dovrà estendersi anche agli eventuali ausiliari in caso che il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale dello stesso.

I requisiti speciali di partecipazione dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione (*o altra documentazione a comprova dei requisiti speciali anche a sostituzione di quella sotto indicata*):

<sup>19</sup>Si veda sul punto la Linee guida dell'ANAC n. 3 dal titolo: "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalto e concessioni" approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 – par. 5.3.

***I requisiti generali*** di partecipazione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

- a) certificato del casellario giudiziale o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti per quanto riguarda l'art. 80, commi 1, 2 e 3 del D. lgs. n. 80/2016 e smi;
- b) apposita certificazione rilasciata dall'amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il DURC rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analogha certificazione rilasciata dalle autorità competente di altri Stati per quanto riguarda l'art. 80, comma 4 del D. lgs. n. 80/2016 e smi.

I requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

#### ***Requisiti di capacità economica e finanziaria***

- a) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio per le annualità 2014-2015-2016, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico;
- b) dichiarazione del fatturato nel settore oggetto dell'appalto (*si veda l'art. 6 del presente Disciplinare*) per gli esercizi 2014-2015-2016.

#### ***Requisiti di capacità tecnica***

- a) elenco dei principali servizi effettuati nel settore oggetto dell'appalto (*si veda l'art. 6 del presente Disciplinare*) negli anni 2014-2015-2016 con l'indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati.

**Gli importi descritti nell'elenco (nel loro complesso in caso di imprese raggruppate o consorziate esecutrici) dovranno corrispondere almeno ai medesimi indicati nell'All. 1 come fatturato specifico dai concorrenti.**

La stazione appaltante ha la facoltà di chiedere ulteriore documentazione anche in riferimento alla struttura dell'operatore economico (es. Statuto, etc.) al fine di operare la verifica di cui sopra.

Ai sensi del **Comunicato del Presidente dell'ANAC del 4 maggio 2016**, fino all'attivazione della nuova Banca Dati gestita del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 81, commi 1 e 2 del Codice dei contratti), nel regime transitorio, in conformità all'art. 81 del Codice dei contratti, prevede l'utilizzo del sistema AVCPass in conformità alle prescrizioni contenute della **Deliberazione dell'ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016**.

Fino al nuovo sistema di verifica dei requisiti, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass.

Secondo la Deliberazione dell'ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, i requisiti dovranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione (o altra documentazione prevista dalla Stazione appaltante sempre in considerazione della Deliberazione dell'ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016)

**I Requisiti generali:** attraverso la documentazione di cui all'art. 5, comma 1 lett. a, b, c, d, e, f<sup>20</sup> della Deliberazione dell'ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

**I requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale** saranno comprovati attraverso la seguente documentazione:

- Bilanci delle società per il periodo considerato dal presente disciplinare;
- Certificazioni di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore EA28 forniti da Accredia;
- certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici cui si applica, in via transitoria, la previsione dell'art. 9, comma 2 della Deliberazione dell'ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 9, comma 2 della Deliberazione dell'ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016: *“In via transitoria, i certificati attestanti l'avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici indicati all'articolo*

<sup>20</sup>Fino all'attivazione del nuovo sistema di verifica dei requisiti previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, la documentazione antimafia verrà richiesta attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale unica Antimafia.



6, comma 3, lett. c) della presente delibera, sono inseriti nel sistema dagli OE. In mancanza di detti certificati, gli OE possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, nei casi previsti dalla normativa, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli OE”.

Per i servizi prestati a favore di committenti privati:

- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.

Nell'ipotesi che l'affidamento non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, l'affidamento sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

### **La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:**

- L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di **cauzione** o **fideiussione** con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valore sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice dei contratti, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della "garanzia definitiva" determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice dei contratti. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia sopra menzionata è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documento, in **originale o in copia autentica**, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La garanzia potrà essere ridotta nei modi e nelle modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi.

- polizza assicurativa prevista dall'art. 14 del Capitolato d'Oneri
- comunicazione prevista dall'art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136;
- ulteriore documentazione e/o polizza richiesta dalla Stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali nonché gli oneri fiscali.

#### **ART. 14 TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Laziodisu.

Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.

I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

In ogni caso l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione (aggiudicazione definitiva) (Si veda altresì le prescrizioni di cui all'art. 53 del Codice dei contratti).

#### **ART. 15 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Il presente Disciplinare di gara ed il relativo Capitolato d'Oneri potranno essere etero-integrati dalla normativa vigente di settore e dalle ulteriori disposizioni delle competenti Autorità di settore anche di natura procedurale, pertanto, le eventuali difformità/omissioni rispetto ad essa comporterà l'applicazione delle stesse considerando le prescrizioni previste comunque cedevoli rispetto ad esse.

Timbro e firma per accettazione

---